



COMUNE DI LETOJANNI

Provincia di Messina

Approvato con delibera di C.C. n.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Letojanni, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli artt. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :
 - per "**canone**", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "**concessione**", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "**occupazione**" o "**occupare**", la disponibilità di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi dall'uso generale della collettività;
 - per "**Regolamento**", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "**suolo pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada come previsto dall'art 2, comma 7 del D. Lgs n. 285/1992.

Art. 2 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge, con particolare riferimento al Nuovo codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10/09/1993 n. 360 e relativo regolamento di esecuzione, al D. Lgs. per il riordino della

Finanza degli Enti Locali n. 504 del 30/12/1996, n. 662 e all'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti e temporanee:

a) sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere :

a.1) "**pluriennali**", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi, ecc);

a.2) "**annuali**" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

b) sono **temporane**e le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

c) sono **abusiv**e e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 3 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta semplice, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
- f) il versamento della quota fissa quale importo necessario per l'istruttoria della pratica.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente tuttavia è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - Funzionario Responsabile del Procedimento

1. Per l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico è Funzionario Responsabile il dirigente dell'ufficio competente.

Art. 7 - Istruttoria della domanda

1. Le domande sono istruite dall'ufficio competente.
2. Ai possessori dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti la concessione è accordata al primo richiedente (fa fede il numero di protocollo di presentazione della richiesta).
4. Ogni singola domanda, relativa alle occupazioni permanenti o temporanee, sarà sottoposta al parere:
 - dell'ufficio Tecnico Comunale;
 - del Comando di Polizia Municipale per il parere sulla viabilità.
5. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali.
Per tali motivi la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.
6. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, per esigenze estetiche o di circolazione, potrà individuare zone o strade nelle quali vietare l'occupazione permanente di suolo pubblico.
7. La Giunta Comunale può, altresì, prevedere limitazioni metriche dello spazio concedibile in base a:

- a) la differente tipologia dei beni in vendita o dei servizi offerti;
- b) il rapporto della superficie interna con lo spazio esterno;
- c) la tipologia dell'apertura dell'esercizio sul fronte strada.

8. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai Regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8 - Contenuti della concessione o autorizzazione

1. In base dell'istruttoria, di cui al precedente art. 7, in conformità alle deliberazioni di indirizzo della Giunta Municipale di cui ai commi 6 e 7 dell'art.7, il Funzionario dell'ufficio competente rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta.

2. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del titolare, connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima.

3. La concessione è predisposta sulla base di un disciplinare o contratto-tipo, predisposto dall'ufficio competente.

Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Versamento del canone.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.bis. Il versamento del canone avviene tramite bollettino di c/c postale, intestato all'Ufficio Tesoreria del Comune di Letojanni, sul quale deve essere annotata la causale del versamento.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal corpo di Polizia Municipale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire

a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la messa in pristino del suolo pubblico nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione comporta automaticamente la revoca della stessa ed è da considerarsi causa ostativa per il rilascio di una nuova concessione. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 10 - Titorità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale o intestata al Legale Rappresentante, per cui ne è vietata la cessione.

2. In caso di successione, l'erede può richiedere la voltura del contratto di occupazione di suolo ripresentando la domanda e specificando le condizioni di trasferimento; in tal caso l'occupazione resterà in essere fino ad espletamento della pratica. In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, o di altro elemento negativo per cui viene a cadere la concessione, la stessa sarà dichiarata decaduta "ad horas".

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono

sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 14 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente Regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 15 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Regolamento, nonché il disciplinare stipulato;
- esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi;
- mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni Comunali;
- provvedere al versamento del canone secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento e/o dall'atto autorizzativo;
- evitare che ombrelloni, tende, ecc. fuoriescano occupando lo spazio aereo oltre il perimetro della concessione.

Art 16. – Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibita ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.

2. È facoltà del Comune di sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo né rimborso di canoni pagati, nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche o turistiche-culturali;
- b) per ogni altro motivo di ordine pubblico;
- c) per altre cause di forza maggiore.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 la revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interesse, solo per il periodo di mancato utilizzo.

5. La revoca è disposta con apposita ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, o preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

6. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso inutilmente il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo messo comunale.

8. Il provvedimento di revoca, per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare e, per effetto di esso, lo stesso titolare è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali, e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione;

b) inosservanza della legge e dei Regolamenti comunali;

c) mancata occupazione nei 15 giorni dal termine iniziale della concessione o autorizzazione accordata;

d) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione;

e) mancato pagamento del canone;

f) mancato pagamento di qualsiasi onere o diritto ricadente sulla concessione;

g) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio del Comune o al Demanio o al Patrimonio dello Stato, della Regione o della Provincia, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;

h) cessazione, trasferimento o cessione dei diritti reali o dell'azienda.

2. La concessione o autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del titolare;

c) per morte (salvo il caso di subentro dell'erede) o sopravvenuta incapacità del titolare o per estinzione della personalità giuridica;

d) per dichiarazione di fallimento del titolare o dei suoi aventi causa.

3. Per la notifica dei provvedimenti di cui al presente articolo sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dall'art. 16.

Art. 18 Controlli – Personale addetto

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione, nel corso dei quali può essere richiesta al titolare l'esibizione del disciplinare della concessione e dell'autorizzazione che devono essere sempre tenuti sul posto.

2. L'accertamento, l'istruttoria e la riscossione di canoni e diritti, può essere delegata dal Funzionario Responsabile ad altra persona nell'ambito del personale comunale.

3. Qualora vengano esatte somme per occupazioni per le quali non è previsto il rilascio di autorizzazione, al momento della riscossione sarà rilasciata quietanza di pagamento redatta su bollettari in duplice copia.
4. I proventi delle riscossioni effettuate dall'incaricato, dovranno essere versate sull'apposito capitolo di bilancio.
5. Il personale addetto e gli organi di Polizia Municipale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'avvenuta occupazione di spazi e/o aree, per i provvedimenti amministrativi da adottare.

Art. 19 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza di rinnovo che dovrà essere presentata al Comune 30 giorni prima della scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione e determinazione del canone

Art. 20 – Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A)	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
B)	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
C)	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D)	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER LA POSA DI TAVOLI E SEDIE DA PARTE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili. Per le occupazioni di suolo pubblico per le finalità di cui sopra si applica esclusivamente il canone previsto per le concessioni di natura temporanea.
E)	AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
F)	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
G)	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto

	deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
H)	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
	Per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Sull'importo da corrispondere si applica la riduzione pari all' 80%.
I)	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 25 per cento.

Art. 21 - Mestieri girovagli ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22 – Occupazione temporanea con: banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie; veicoli e natanti; mezzi pubblicitari amovibili (espositori, treppiedi, totem e manufatti similari di qualsiasi genere)

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune e relativa autorizzazione temporanea. Detta comunicazione va effettuata non meno di sette giorni prima dell'occupazione purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone (se dovuti) e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno, comunque, essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

Art. 23 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari diversi dai prodotti ortofrutticoli al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. **Commercio itinerante.** Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri. La Giunta Comunale può delimitare le zone del paese che possono essere interessate dal commercio in forma ambulante e può prevedere gli orari in cui è possibile effettuare la vendita al pubblico. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Per il commercio di prodotti su automezzi ambulanti possono essere destinate, mediante atto deliberativo della Giunta Comunale, apposite aree pubbliche per la vendita al pubblico dietro il pagamento di un corrispettivo giornaliero pari ai metri quadrati occupati.

5. **Commercio in sede fissa.** Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene.

Art. 24 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'Ufficio competente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 26 – Istituzione del canone

1. Il Comune di Letojanni, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

2. Ai fini di cui al precedente comma sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 27 – Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente Regolamento e successive modifiche.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni in base a tariffe giornaliere, in caso di occupazioni di durata inferiore al giorno, in base a tariffe orarie.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in **allegato** quale parte integrante del presente Regolamento.
4. La superficie concessa anche se inferiore al mq o ml ai fini del canone è considerata sempre pari al mq o ml.

Art. 28 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato dal concessionario indipendentemente dalla ricezione di eventuale richiesta da parte del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero fino a due rate di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 31 luglio), qualora il canone da pagare ecceda Euro 1.000 (mille euro).
2. A fronte delle nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato contestualmente alla richiesta di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio a pena di rigetto della richiesta di occupazione.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la re-iscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 29 - Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

Occupazioni permanenti

A	OCCUPAZIONI PERMANENTI
	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (esclusa l'occupazione per fini commerciali). Per ogni mq. o ml. arrotondato al ½ metro superiore e per anno.

	1^ cat. euro 53,00 2^ cat. euro 39,00 3^ cat. euro 21,00 SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 1^ cat. euro 18,00 2^ cat. euro 13,00 3^ cat. euro 8,00
B	OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 27,00 2^ cat. euro 19,00 3^ cat. euro 11,10
C	OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 16,00 2^ cat. euro 12,00 3^ cat. euro 7,00
D	OCCUPAZIONI PERMANENTI CHIOSCHI
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 100,00 2^ cat. euro 80,00 3^ cat. euro 70,00
E	OCCUPAZIONE DISTRIBUTORE CARBURANTI
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 112,00 2^ cat. euro 85,00 3^ cat. euro 55,00
F	OCCUPAZIONI PER CARICO E SCARICO BAGAGLI
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 60,00 2^ cat. euro 55,00 3^ cat. euro 50,00
G	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER SVOLGIMENTO MERCATI MENSILI
	La tariffa annua per uno spazio di 28 metri quadrati è di: euro 130,00

Occupazioni temporanee

A	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI QUALSIASI NATURA
	La misura giornaliera per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 1,60 2^cat. euro 1,30 3^ cat. euro 1,00

	<p>Tariffa oraria</p> <p>1^ cat. euro 0,11</p> <p>2^cat. euro 0,10</p> <p>3^ cat. euro 0,07</p>
B	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA
	<p>La misura giornaliera per metro quadrato è di:</p> <p>cat. 1^ euro 1,50</p> <p>cat. 2^ euro 1,30</p> <p>cat. 3^ euro 1,00</p>
C	OCCUPAZIONE TEMPORANEA ESERCIZI COMMERCIALI
	<p>Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, con tavoli, sedie, espositori, ecc. da parte di esercizi commerciali.</p> <p>La misura giornaliera per metro quadrato è di:</p> <p>cat. 1^ euro 0,25</p> <p>cat. 2^ euro 0,21</p> <p>cat. 3^ euro 0,19</p> <p>Se l'occupazione è richiesta per 365 giorni si applica al canone da corrispondere una riduzione pari al 30%.</p>
D	OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI OCCASIONALI
	<p>La misura di tariffa giornaliera per metro quadrato è di :</p> <p>1^ cat. euro 1,60</p> <p>2^ cat. euro 1,30</p> <p>3^ cat. euro 1,00</p>
E	OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI
	<p>La misura di tariffa giornaliera per metro quadrato è di:</p> <p>1^ cat. euro 0,90</p> <p>2^ cat. euro 0,70</p> <p>3^ cat. euro 0,60</p>
F	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI SU AREA FISSA
	<p>La misura giornaliera per metro quadrato è di:</p> <p>cat. 1^ euro 1,60</p> <p>cat. 2^ euro 1,30</p> <p>cat. 3^ euro 1,00</p>
G	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
	<p>La misura giornaliera per metro quadrato è di:</p> <p>cat.1^ euro 1,50</p> <p>cat.2^ euro 1,30</p> <p>cat.3^ euro 1,10</p>

Capo IV – Agevolazioni

Art. 30 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
fino a 8 ore: 50% - oltre le 8 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
4. Per tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si prevede l'applicazione del criterio alternativo e non cumulativo.

Art. 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a trenta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
 - l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
 - p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5,16;
 - r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di

cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n' 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

w) occupazioni di aree cimiteriali;

x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

Art. 32 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2 e 3, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,00 a euro 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24.11.1981, n. 689. La reiterata violazione oltre la terza provocherà, in aggiunta alla sanzione amministrativa massima, la sospensione della concessione per un periodo determinato dalla Giunta Municipale.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento del canone o della singola rata è punito con l'applicazione di una sanzione pari al 20% dell'importo scaduto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone maggiorato con la sanzione ridotta al 5%.

4. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai tre precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.
7. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 33 - Agevolazioni

1. Ogni esenzione, riduzione, rateizzazione o agevolazione di altra natura da quelle previste nel presente Regolamento dovrà essere stabilita con provvedimento o deliberazione dell'Amministrazione.

Titolo II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO E SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

Capo 1 – Disposizioni generali

Art. 34 – Definizione e tipologie di dehors

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività artigianali (gelaterie, ecc.) e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, birrerie, ecc.), Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehor" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività commerciale e artigianale.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono classificati come di seguito indicato:
 - A) **Tipologia di base:**
 - Tavoli, sedie, panche, poltrone, divani.
 - B) **Strutture accessorie:**
 - Pedane;
 - Fioriere ed elementi di delimitazione.
 - C) **Strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base di cui alla lettera A:**
 - Ombrelloni;
 - Tende;
 - Copertura a capanno;
 - Coperture a falda singola o doppia, a doppia cappottina, a padiglione;
 - Strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale.

Art. 35 – Regolamentazione generale per la collocazione dei dehors

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d. lgs n° 42/2004 e successive

modifiche, il richiedente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencate al precedente art. 34 devono essere smontabili o facilmente rimovibile e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

4. Su tutto il territorio i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.

Art. 36 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

1. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario.

2. Non è consentito installare dehors, o parte di essi, in contrasto con le norme previste dal Codice della strada. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente né l'avvistamento di luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

3. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta nel rispetto del nuovo Codice della strada vigente.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno un metro; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

5. I dehors devono essere realizzati in conformità con la normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare facilmente accessibili ai diversamente abili.

6. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o di pertinenza dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

7. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo "a fungo", alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. Sono ammessi anche altri impianti di riscaldamento ad IR, con alimentazione elettrica, alogeni mobili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati.

8. Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme.

Art. 37 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari, previo autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'esercizio, non luminosi né illuminati, collocati sugli elementi di copertura definiti dall'art 34, comma 2 lettera C.

Art. 38 – Elementi dei dehors – materiali e colori

1. In linea generale si predilige l'uso di materiali ecologici e riciclabili o riciclati, naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. I tavoli e le sedie devono essere in metallo, legno o vimini. Il colore dei tavoli, delle sedie, dei divani e degli sgabelli deve essere in sintonia con l'ambiente circostante. Potranno essere utilizzati anche materiali moderni quali plastiche o

resine limitatamente a elementi di design, purché coordinati in un insieme coerente con il contesto.

2. Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione devono adottare preferibilmente forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, ferro battuto), ma sono consentite anche soluzioni di design. I vasi dovranno essere in cotto, simlucotto, pietra, legno, marmo. Dovranno avere dimensioni contenute ed essere adornate con piante o essenze floreali prive di spine. L'altezza massima non dovrà superare 1,20 m.
3. In Piazza Francesco Durante, Piazza Corrado Cagli, Piazza Orologio e Piazza Giacomo Matteotti gli elementi complementari di copertura dei dehors devono essere costituiti da una struttura portante in legno, con esclusione di strutture in plastica. La copertura deve essere realizzata in tessuto di cotone eventualmente impermeabilizzato, fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare. I colori della copertura ammessi sono: bianco/avorio o giallo.
4. I dehors "esistenti", ossia quelli autorizzati prima dell'anno 2013 secondo le disposizioni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, benché non conformi ad esso, sono confermati nella condizione attuale per 1 anno dalla sua approvazione; alla scadenza del predetto termine, i dehors dovranno conformarsi alle norme ivi contenute.

Art. 39 – Esecuzione di lavori nel sito o nel sottosuolo del sito dei dehors

1. L'esercente ha l'obbligo di lasciare il suolo libero da tutti gli arredi e gli elementi ogni qualvolta nel sito interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. L'Ente provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

Art. 40 – Danni arrecati dagli elementi dei dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi dei dehors deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 41 – Manutenzione degli elementi dei dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali e in perfetta efficienza tecnico-estetica.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o comunque legati in modo da impedirne l'utilizzo. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors chiusi o semichiusi. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte. Alla scadenza della concessione tutti gli elementi dovranno essere rimossi e il suolo lasciato sgombro.
4. In caso di inottemperanza alle su-elencate prescrizioni l'Amministrazione Comunale, esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le

attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative.

Art. 42 – Piani di zona

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie di manufatti ed elementi dei dehors.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva il potere di introdurre, per ottenere continuità stilistica e visiva, l'uso di arredi coordinati nella forma, nei materiali e nel colore.
3. La Giunta, con propria determinazione, può individuare altresì le aree o i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors", benché tali aree o luoghi siano stati concessi in precedenza per l'occupazione temporanea, e la domanda sia conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. La Delibera di esclusione delle aree si intende automaticamente recepita nel presente Regolamento.

Art. 43 – Orario

1. I dehors osservano l'orario d'apertura dell'esercizio a cui sono annessi.

Art. 44 – Regolamentazione luoghi di particolare interesse

1. La concessione su Piazza Francesco Durante viene così di seguito regolamentata:
Lo spazio sopraelevato può essere oggetto di concessione con i seguenti limiti:
 - a) Agli esercenti i cui locali si affacciano alla data odierna su Piazza Durante potrà essere dato in concessione uno spazio non eccedente i 60 mq. La delimitazione del suolo oggetto di concessione avverrà a cura dell'ufficio comunale competente. I responsabili avranno cura di delimitare le aree oggetto di concessione facendo in modo di rispettare la piantina allegata al presente Regolamento (Allegato B). Il Comune si riserva di operare controlli tesi ad assicurare il conforme utilizzo del suolo pubblico agli indirizzi espressi nel presente Regolamento.
 - b) Il Comune si riserva il diritto di non dare più in concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico superiore, il suolo ricadente su Piazza Durante.
2. La concessione su Piazza Corrado Cagli viene così di seguito regolamentata:
 - a. Può essere dato in concessione sul lato nord-ovest lo spazio delimitato ad est dalla scalinata e a sud dall'aiuola.
 - b. Occorre garantire lo spazio compreso tra la statua del Diogene di Corrado Cagli fino alla ringhiera lato ovest per giochi destinati ai bambini.
 - c. Può essere data in concessione la fascia che va ad est e ad ovest da una ringhiera all'altra lasciando liberi gli ingressi di accesso e il passaggio dei pedoni fra lo spazio concesso e le aiuole

Titolo III - PRESCRIZIONI FINALI

Art. 45 – Aggiornamento canone

1. Il canone sarà aggiornato annualmente di una percentuale pari all'indice Istat - indice nazionale del costo della vita, tranne che l'eventuale aumento della tariffa predisposta dal Comune è superiore all'indice Istat medesimo.

Art. 46 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 47 - Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di C.C. di approvazione.

Art. 48 – Norma transitoria

1. La determinazione delle tariffe, a partire dall'anno 2014, avverrà con deliberazione di Giunta Municipale.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate le seguenti 3 categorie:

1^ CATEGORIA:

- Piazza Francesco Durante
- Piazza Corrado Cagli
- Territorio delimitato a nord della via Catania, a sud della via 1° Maggio, ad est dal Lungomare e ad ovest dal rilevato ferroviario.

2^ CATEGORIA:

- Territorio delimitato a sud dalla Via Catania, a nord dal Torrente Silemi, ad est dal Lungomare e ad ovest dal rilevato ferroviario;
- Territorio limitato a nord dalla via 1° Maggio, a sud dal Torrente Mazzeo, ad est dal lungomare e ad ovest dal rilevato ferroviario.

3^ CATEGORIA:

Tutte le altre strade, piazze e rimanenti zone territoriali non comprese nelle altre categorie.